



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

SERVIZIO CONCORSI E PROCEDIMENTI
ELETTORALI

Decreto rettorale
Classificazione
N. Allegati: 0

**INDIZIONE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
BIENNIO 2017-2018**

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012;
- visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1 – Indizione votazioni

Sono indette per i giorni **13 e 14 dicembre 2016**, ai sensi del Regolamento elettorale citato in premessa, le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche di seguito indicate:

- | | |
|---|---|
| 1. Senato Accademico | n. 3 rappresentanti |
| 2. Consiglio di Amministrazione | n. 2 rappresentanti |
| 3. Consigli di Dipartimento | _____ |
| 4. Comitati per la Didattica | _____ |
| 5. Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità | n. 7 rappresentanti |
| 6. Consiglio Studentesco: | n. 15 rappresentanti |
| | degli studenti iscritti ai corsi di I° e II° livello |
| | n. 2 rappresentanti |
| | degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato |
| | n. 2 rappresentanti |
| | degli studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione. |

Con successivo provvedimento sarà indicato il numero dei rappresentati da eleggere per ogni singolo Dipartimento e Comitato per la Didattica e il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Art.2 – Elettorato attivo e passivo

1) Senato Accademico

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

2) Consiglio di Amministrazione

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

3) Consigli di Dipartimento

- l'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Dipartimento (in titolarità, contitolarità o relativamente ai Corsi di studio di Scuole di Specializzazione e di Dottorato di cui il Dipartimento è sede amministrativa) relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio del Dipartimento relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

4) Comitati per la didattica

- l'elettorato attivo, per ciascun comitato, spetta agli studenti regolarmente iscritti al/ai Corso/i di studio gestiti da ogni comitato;
- l'elettorato passivo, per ciascun comitato, spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio di cui al precedente elenco e ad ogni Corso di studio disattivato che sia ricondotto a uno dei predetti Comitati per la Didattica.

5) Comitato Territoriale per il controllo della qualità dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

6) Consiglio Studentesco

- rappresentanti studenti iscritti ai corsi di I° e II° livello

l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di I° e II° livello;

- rappresentanti studenti iscritti ai Corsi di Dottorato

l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato;

- rappresentanti studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione

l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Specializzazione;

l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari.

Il mandato della rappresentanze studentesche dura due anni.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Gli **elenchi** nominativi degli **elettori** saranno resi **pubblici** mediante affissione all'albo online dell'Ateneo e diffusi per via telematica il **14 novembre 2016**.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà di presentare un **reclamo** alla Commissione elettorale di cui all'art. 6 del presente decreto, **entro il 29 novembre 2016**. La **decisione** motivata sul **reclamo** deve essere comunicata al reclamante **entro il 6 dicembre 2016**.

Il **7 dicembre 2016** sono pubblicati gli **elenchi definitivi** degli **elettori**, aggiornati all'esito degli eventuali reclami di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

Per ciascuna delle elezioni di cui al precedente art. 1, gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4 del Regolamento elettorale. Le candidature sono formalizzate mediante la presentazione di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. Ogni lista deve essere contraddistinta da un apposito contrassegno e corredata dal numero di firme di studenti regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento elettorale, indicate dal Regolamento stesso.

E' possibile indicare uno pseudonimo. Non sono ammessi pseudonimi identici su liste diverse; in questo caso per l'ammissione dello pseudonimo varrà l'ordine di presentazione della lista.

Il modulo per la presentazione delle liste, reperibile all'indirizzo www.unisi.it/procedure-elettorali dovrà essere riconsegnato al Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali a partire dal 7° giorno successivo alla data del presente provvedimento e non oltre entro le ore 12.00 del 23 novembre 2016 da uno dei candidati che assume la funzione di presentatore della lista.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato: da un dvd contenente il contrassegno, dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato presente nella lista, dalle copie firmate dei documenti di riconoscimento del presentatore della lista, del candidato e dei sostenitori presenti nella lista medesima.

Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro contrassegno depositato in precedenza, il presentatore della lista viene invitato dalla Commissione elettorale di cui all'art. 4 del presente provvedimento, a modificarlo nel termine perentorio di due giorni dall'invito, pena l'irricevibilità della lista.

Lo studente che abbia sottoscritto più di una lista incorre nella sanzione dell'ammonizione e le sottoscrizioni da lui apposte sono considerate nulle.

Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono rese pubbliche a mezzo di un manifesto a cura del competente ufficio dell'Ateneo.

Il voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si esprime selezionando la lista prescelta ed esprimendo, opzionalmente, la propria preferenza per uno dei candidati appartenenti alla medesima lista. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento elettorale, ogni elettore ha a disposizione un voto e può esprimere la doppia preferenza di genere a condizione che riguardi un candidato appartenente alla medesima lista ma di genere diverso da quello del candidato selezionato con la prima preferenza.

Art.4 – Seggi elettorali – Commissioni di seggio – Commissione elettorale

Sono costituiti i seguenti seggi elettorali:

- Seggio n. 1 – Presidio San Niccolò – Via Roma, 56 – Siena
- Seggio n. 2 – Presidio San Francesco – Piazza San Francesco, 7 – Siena
- Seggio n. 3 – Presidio Mattioli – Via P.A. Mattioli, 10 – Siena
- Seggio n. 4 – Presidio Le Scotte – Strada delle Scotte, 4 – Siena
- Seggio n. 5 – Presidio San Miniato – Via Aldo Moro, 2 – Siena
- Seggio n. 6 – Campus del Pionta – Viale L. Cittadini, 33 – Arezzo.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

I seggi elettorali effettueranno il seguente orario di apertura:

- 13 dicembre 2016 - dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
- 14 dicembre 2016 - dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Con successivo provvedimento saranno nominate le Commissioni di seggio e la Commissione elettorale, composte ai sensi dell'art. 14 e 15 del Regolamento elettorale citato in premessa. Ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento ogni lista può designare in ciascun seggio elettorale un proprio rappresentante.

Le Commissioni di seggio designano al proprio interno il Presidente, che presiede e dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione. Le Commissioni di seggio curano tutte le operazioni di voto, ne verificano la regolarità e redigono i verbali e gli atti relativi.

Il sistema elettronico fornisce i dati relativi alla votazione che, decifrando le schede contenute nell'urna virtuale produce le preferenze ricevute da ogni lista, ogni candidato e le schede bianche. Il Presidente della Commissione elettorale comunica l'esito delle operazioni di voto e provvede alla proclamazione dei vincitori.

Art. 5 – Operazioni di voto

Le votazioni avvengono attraverso il sistema elettronico certificato dal MIUR con l'impiego di supporti informatici gestiti e strutturati dal Consorzio Interuniversitario CINECA in modo da garantire la corretta identificazione dell'elettore, nonché, come previsto dall'art. 4 c. 2 del Regolamento elettorale, la legittimità, l'integrità, la segretezza del voto e l'anonimato.

Le operazioni di voto si svolgeranno nel modo seguente:

- identificazione dell'elettore;
- stampa delle credenziali di accesso da consegnare all'elettore;
- espressione di voto: nella postazione di voto l'elettore digita le proprie credenziali di accesso nella schermata iniziale dell'applicazione di voto, l'applicazione richiederà la conferma dell'identità e presenterà le schede elettorali per cui l'elettore ha diritto di voto. Per ogni scheda elettorale, una volta selezionato e confermato l'inserimento del voto nell'urna virtuale l'operazione di voto è conclusa ed è possibile passare alla scheda successiva (fino all'esaurimento delle schede disponibili o alla chiusura della procedura di voto mediante il pulsante "Rinuncia al voto", che consente all'elettore di completare la votazione rinunciando a votare le schede non utilizzate).

Ogni Commissione di Seggio al termine di ciascuna votazione redige apposito verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti del Seggio e allega il report contenente l'elenco dei votanti che hanno esercitato il diritto di voto presso il seggio. Il report e il verbale vengono recapitati immediatamente alla Commissione Elettorale. Quest'ultima decide anche sulle contestazioni e i reclami verbalizzati.

Art. 6 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio inizieranno il giorno 15 dicembre a partire dalle ore 10.00.

La Commissione Elettorale verifica i verbali pervenuti dalle sei Commissioni di seggio e accerta il numero dei votanti desunto dai report del sistema di voto elettronico.

Il sistema elettronico fornisce i dati relativi alla votazione che, decifrando le schede contenute nell'urna virtuale produce le preferenze ricevute da ogni lista, ogni candidato e le schede bianche. Il Presidente della Commissione elettorale comunica l'esito delle operazioni di voto e provvede alla proclamazione dei vincitori. L'individuazione dei rappresentanti degli studenti eletti all'interno delle liste avviene secondo i seguenti criteri:



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti, considerando, a tal fine, come voto unico, l'eventuale doppia preferenza di genere espressa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, etc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi, tra essi, quelli di valore più elevato, in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista;
- g) accedono alla ripartizione dei seggi da assegnare soltanto quelle liste che ottengono almeno il 7% dei voti validi.

Art.7 – Ricorsi

Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle procedure elettorali, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati.

Il ricorso è presentato al presidente della Commissione elettorale, depositando presso il competente ufficio un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma.

Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. L'organo decidente può previamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto di tale circostanza e degli esiti dell'audizione nella decisione.

Art. 8 – Pubblicizzazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo online di Ateneo e sulle pagine web del Servizio concorsi e procedimenti elettorali e ne sarà data comunicazione per posta elettronica a tutto il personale interessato.

Art. 9 – Norme finali

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore - Angelo Riccaboni

Visto Il responsabile del procedimento - Maria Bruni

Visto Il Direttore generale - Marco Tomasi